

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.
società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, 22 maggio 2018

Oggetto : **credito di imposta sugli investimenti pubblicitari; anticipazioni sul testo del regolamento di attuazione.**

Anes ci ha inoltrato il testo del regolamento sul tax credit della pubblicità adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, **ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.**

Rammentiamo che il 24 novembre 2017 è stata pubblicata la comunicazione del Dipartimento dell'Editoria, che anticipava i contenuti caratterizzanti dell'emanando regolamento.

Rinviamo ai nostri commenti contenuti nella nostra nota del 11 dicembre 2017, redatta a commento della comunicazione del dipartimento dell'editoria del 24 novembre 2017.

Con questa nota, si evidenziano alcune novità contenute nel testo ad oggi disponibile del regolamento, rispetto a quanto indicato, a suo tempo, nella comunicazione del 24 novembre 2017 del Dipartimento dell'Editoria.

- Giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale – caratteristiche.

L'articolo 3 del testo ad oggi disponibile del regolamento indica quali sono le caratteristiche che devono avere i giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale.

Le caratteristiche sono quelle di cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del D.Lgs. 15 maggio 2017 n.70, che testualmente si trascrivono:

“Articolo 7 - dlgs 15 maggio 2017 n.70 – Edizioni in formato digitale della testata

Comma 1 – Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

Comma 4 – In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.”

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Oltre le caratteristiche di cui sopra, giova comunque rammentare che i giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale devono essere registrati in tribunale o presso il ROC ed essere dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

- Limite individuale per la fruizione del credito d'imposta.

L'articolo 4 del testo ad oggi disponibile del regolamento introduce un limite individuale del credito d'imposta fruibile da ciascun soggetto, pari al 5 % del totale delle risorse annue destinate agli investimenti pubblicitari sulla stampa. Tale limite è ridotto al 2 % per cento per gli investimenti in tv e radio locali.

Tenendo conto che le risorse stanziare per il credito d'imposta sulla stampa ammontano ad Euro 20 milioni per il secondo semestre 2017 ed Euro 30 milioni per l'anno 2018, il limite massimo individuale fruibile del credito d'imposta è pari ad Euro 1 milione per il secondo semestre 2017 (5% di Euro 20 milioni) ed Euro 1,5 milioni per l'anno 2018 (5% di Euro 30 milioni).

Il meccanismo del massimale individuale produce un appiattimento verso il basso della fruizione del credito d'imposta, riducendo il credito d'imposta effettivo per i "grandi investitori incrementali" e cioè per coloro il cui investimento incrementale è maggiore di Euro 1,33 milioni per il secondo semestre 2017 e di Euro 2 milioni per il 2018.

Valga il seguente esempio, tenendo conto che il credito d'imposta ordinario è il 75% dell'investimento incrementale.

- a) Si ponga un investimento incrementale di Euro 2,5 milioni per il periodo secondo semestre 2017. A fronte di tale investimento incrementale, il credito d'imposta teorico calcolato al 75% sarebbe pari ad Euro 1.875.000 (75% di 2,5 milioni). Tale credito d'imposta sarà ridotto ad Euro 1 milione quale massimale individuale. In caso di capienza dei fondi, il credito d'imposta effettivo spettante (1 milione) è pari al 40% dell'investimento incrementale di 2,5 milioni (1 milione/2,5 milioni in %).
- b) Si ponga un investimento incrementale di Euro 1,33 milioni per il periodo secondo semestre 2017. A fronte di tale investimento incrementale, il credito d'imposta teorico calcolato al 75% sarebbe pari ad Euro 1.000.000 (75% di 1,33 milioni) e non subirebbe la decurtazione del massimale individuale, in quanto il credito d'imposta spettante coincide con il massimale individuale. In caso di capienza dei fondi, il credito d'imposta effettivo spettante (1 milione) è pari al 75% all'investimento incrementale di 1,33 milioni (1 milione/1,33 milioni %).

- Riduzione della percentuale del credito d'imposta in caso di incapienza dei fondi rispetto alle richieste.

L'articolo 4 del testo ad oggi disponibile del regolamento conferma quanto già anticipato nella comunicazione del Dipartimento dell'Editoria del 24 novembre 2017 a proposito della riduzione proporzionale del credito d'imposta, in caso di incapienza dei fondi rispetto alle richieste.

Si rammenta, come già detto, che i fondi stanziati ammontano ad Euro 20 milioni per il secondo semestre 2017 ed ad Euro 30 milioni per l'anno 2018.

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Nel caso in cui le richieste superino i fondi stanziati, si procederà alla riduzione proporzionale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

Ed è questa un'ulteriore circostanza che rende difficilmente prevedibile la percentuale effettiva del credito d'imposta.

Si supponga, ad esempio, che pervengano richieste per un totale di Euro 30 milioni per il secondo semestre 2017. Tenendo conto che le risorse disponibili ammontano ad Euro 20 milioni, si dovrà ridurre la percentuale del credito d'imposta di un terzo e cioè dal 75% al 50%. Riprendendo l'esempio di sopra, si avrebbe:

- a) Si ponga un investimento incrementale di Euro 2,5 milioni per il periodo secondo semestre 2017. A fronte di tale investimento incrementale, il credito d'imposta teorico calcolato al 75% sarebbe di Euro 1.875.000 (75% di 2,5 milioni). Tale credito d'imposta sarà ridotto ad Euro 1 milione, quale massimale individuale. In caso di incapienza dei fondi, si avrà la riduzione del credito di imposta dal 75% al 50% per eccesso di richieste rispetto ai fondi disponibili. In tal caso, il credito d'imposta effettivo spettante a fronte dell'investimento incrementale di 2,5 milioni sarebbe il 26,6% (0,666 milioni/2,5 milioni in %). Infatti, il credito d'imposta di Euro 1 milione, calcolato al 75%, con la riduzione al 50% si ridurrebbe a Euro 666 mila e cioè di un terzo. Pertanto, il credito di Euro 660 mila rappresenterebbe il 26,6% dell'investimento incrementale effettivo di Euro 2,5 milioni.

Nella realtà, il credito d'imposta del 75% potrebbe ulteriormente essere ridotto dal possibile concorso al riparto del **"super credito di imposta del 90%"**, riservato alle micro, piccole e medie imprese, qualora la Commissione Europea dia il via libera a questa maggiorazione.

- Utilizzo del credito d'imposta con F24 telematico.

L'articolo 4 del testo ad oggi disponibile del regolamento conferma quanto già anticipato nella comunicazione del Dipartimento dell'Editoria del 24 novembre 2017 e cioè che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Viene anche specificato che il modello F24 per l'utilizzo del credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

- Procedura a regime per l'accesso al credito d'imposta.

L'articolo 5 del testo ad oggi disponibile del regolamento indica la procedura per l'accesso al credito d'imposta.

Questa procedura non è immediata, ma dovrebbe entrare in funzione a regime e cioè quando saranno stati attivati tutti gli strumenti previsti dalla stessa procedura.

La novità rispetto alla comunicazione del Dipartimento dell'Editoria del 24 novembre 2017 consiste nel fatto che sarà il Dipartimento dell'Editoria (e non più l'Agenzia delle Entrate) a dovere predisporre gli strumenti informatici per la gestione del credito d'imposta.

A regime, la procedura dovrebbe così funzionare :

- Nel mese di marzo di ogni anno, i soggetti interessati inoltrano apposita comunicazione telematica per la richiesta del credito di imposta, indicando il costo complessivo degli investimenti in pubblicità effettuati e da effettuare nell'anno, distinti fra il comparto stampa ed il comparto radio tv locali.
- Le modalità della comunicazione telematica saranno definite con un futuro provvedimento amministrativo del Dipartimento dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Entro la fine di aprile di ciascun anno, il Dipartimento dell'Editoria forma un elenco dei richiedenti con gli importi teoricamente fruibili, in base agli investimenti pubblicitari comunicati dai soggetti richiedenti.
- L'ammontare del credito effettivamente spettante a ciascun soggetto è disposto con provvedimento del Dipartimento dell'Editoria e pubblicato sul sito web del dipartimento stesso, dopo aver accertato gli investimenti effettuati.
- Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale gli investimenti pubblicitari sono stati effettuati e nelle dichiarazioni successive, sino all'esaurimento.

- Procedura per il 2018

L'articolo 8 del testo ad oggi disponibile del regolamento indica per il 2018 la seguente procedura per l'accesso al credito d'imposta.

- La comunicazione telematica per la richiesta del credito di imposta dovrà essere inoltrata dai soggetti interessati, a decorrere dal 60° giorno ed entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.
- Il provvedimento del Dipartimento dell'Editoria - con il quale è disposto l'ammontare del credito effettivamente spettante a ciascun soggetto, dopo aver accertato gli investimenti effettuati - è adottato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.

Come già detto all'inizio di questa nota, il testo del regolamento in commento ad oggi disponibile non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, la procedura per il 2018 è ancora indefinita nei tempi, posto che i termini sopra indicati decorrono dalla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, anche dopo questo ennesimo giro, c'è solo ancora da aspettare.

Milano , 22 maggio 2018

Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino